



OGGETTO: Il Decreto Semplificazioni

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19/08/2022, n. 193, la Legge n. 122/2022 di conversione del cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.L. 21 giugno 2022, n. 73).

Sono entrate così in vigore dal 20 agosto 2022 le nuove disposizioni anche in tema fiscale.

Le principali novità riguardano le semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili, l'attenuazione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate e la comunicazione della conclusione delle verifiche fiscali, lo sblocco delle cessioni dei bonus edilizi comunicate prima del 1° maggio 2022, le nuove segnalazioni di allerta per la valutazione della crisi d'impresa e la parziale riformulazione del calendario fiscale.

Registri contabili – è stato abrogato l'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Lipe – è stata spostata dal **16 al 30 settembre** la scadenza per la comunicazione dei dati delle **liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre dell'anno**.

Queste le scadenze aggiornate per la presentazione del modello Lipe:

- primo trimestre, 31 maggio
- secondo trimestre, 30 settembre
- terzo trimestre, 30 novembre
- quarto trimestre, 28 febbraio.

Invio elenchi Intrastat – è stata confermato il termine del 25 del mese successivo al periodo di riferimento per l'invio degli elenchi al fine di rispettare i regolamenti statistici europei.

Imposta di bollo – è stato elevato a 5.000 euro (il limite precedente era 250 euro) la soglia sotto la quale il versamento dell'imposta di bollo può essere rinviate al trimestre successivo (con riferimento al primo ed al secondo trimestre).

Modello F24 – è stato disposto che il modello F24 diverrà l'unico strumento di versamento da utilizzarsi per qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali.

Le disposizioni relative ai versamenti unitari e alla compensazione sono applicabili anche alle Casse di previdenza professionali, ma solo a seguito di apposita richiesta deliberata dell'ente previdenziale.

Dichiarazione precompilata – saranno esclusi dai controlli i dati non modificati, compresi quelli comunicati da terzi, in relazione alle dichiarazioni presentate anche tramite Caf e professionisti. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non sarà comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risulteranno modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non sarà richiesta la conservazione della documentazione.

Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Società in perdita sistematica – è prevista l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale Ires **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022**.

Registrazione atti – passa da 20 a 30 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.

Dichiarazione IMU – è stato **differito al 31 dicembre 2022** il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2021, anche per gli enti non commerciali.

ISA – i correttivi in materia di ISA, previsti per il 2020 e il 2021 dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza Covid, sono stati estesi anche al 2022.

Segnalazione allerta crisi d'impresa - viene modificata la disciplina delle segnalazioni di allerta dei creditori pubblici qualificati per la composizione negoziata della crisi. In particolare, per l'Agenzia Entrate assumerà rilievo l'esistenza di un **debito scaduto e non versato relativo all'IVA**, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, **di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente**.

In ogni caso la segnalazione verrà inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro (e non più 5.000 euro, come previsto nella formulazione originaria della norma).

Cessione crediti d'imposta – è stata semplificata la disciplina sulla cessione dei bonus edili contenuta nel Decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022) che ammette la possibilità per le banche di cedere i crediti a favore di imprese o professionisti che intrattengono, con le stesse, rapporti di conto corrente, se diversi dai consumatori e/o utenti, ma soltanto se la cessione o sconto in fattura è stata comunicato all'Agenzia Entrate successivamente alla data del 1° maggio 2022. Vengono quindi riammessi al regime facilitato anche le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all'Agenzia Entrate prima di tale data, che rischiavano di rimanere bloccati.

Novità per il terzo settore - sono previste diverse novità anche per il terzo settore, tra le quali:

- la sospensione, dal 1° luglio al 15 settembre 2022, del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore), ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
- la proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale Onlus, OdV e Aps possono adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Cordiali saluti.

